



Copia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALEORDINANZA N° 15 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2012/249 CC NAS RG del 19.08.2012

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2012/249 CC NAS RG del 19.08.2012, ore 17,20, redatto presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa, dal Maresciallo Aiutante s. UPS CANNATA Gaetano a seguito di ispezione igienico-sanitaria, effettuata in data 16.08.2012, unitamente all'APS BATTAGLIA Bruno, presso lo Stabilimento balneare all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", sito in Scicli, località Pezza Filippa;

Atteso che titolare e rappresentante legale della Società **BALLAKAZIZ S.r.l.**, che gestisce lo stabilimento sopra generalizzato, con sede legale a Ragusa in via G.D. Cavallaro n.° 46/A, è il Sig. DAPARO Marco, nato a Ragusa il 04.11.1973 ed ivi residente in via Martiri della Libertà n.° 25, presente all'atto ispettivo, dichiarando: *prenotata la partecipazione a corso di formazione previsto per il prossimo settembre*, a carico del quale è stata rilevata la violazione di cui alla parte "A" dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 per *aver mantenuto in attività il dipendente CAMPAILLA Marco, addetto alla manipolazione di alimenti, sprovvisto del prescritto attestato di formazione per alimentaristi, poiché mai conseguito*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1000,00 a €. 6000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2000,00**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 22.10.2012, ore 20,00, presso la Stazione dei Carabinieri di Donnalucata, mediante consegna nelle mani del Sig. DAPARO Marco, nella qualità di titolare della società **BALLAKAZIZ S.r.l.** che gestisce lo stabilimento balneare, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Atteso che con nota n.° 3/165 del 28.10.2015 il Comando Carabinieri NAS di Ragusa ha trasmesso rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 relativo al verbale n.° 2012/249 del 19.08.2012 a carico del Sig. DAPARO Marco, nella sua qualità di titolare dello stabilimento all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", in cui si comunica che *non risulta che il contravventore abbia inteso liberarsi dell'obbligazione derivatagli dal verbale*;

Visto che con nota prot. n.° 30825 del 02.12.2015, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Scicli, quale Autorità Competente in materia all'epoca dei fatti, si comunica che *agli atti di questo Settore non risultano scritti difensivi presentati dal Sig. Daparo Marco ex art. 18 L. 689/81*;

Accertato, pertanto, che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. DAPARO Marco, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né presentare scritti difensivi, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 100,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.


Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

al Sig. **DAPARO Marco**, in premessa generalizzato, nella qualità di Titolare dello stabilimento all'insegna "**AZIZ ON THE BEACH**", il pagamento della somma totale di **€ 2.100,00** (euro duemilacentosessantasei/00), per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.100,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DAPARO Marco**, nato a Ragusa il 04.11.1973 ed ivi residente in via **Martiri della Libertà n.° 25**, nella qualità di titolare della Società **BALLAKAZIZ S.r.l.**, che gestisce lo stabilimento balneare con sede legale a **Ragusa in via G.D. Cavallaio n.° 46/A;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap. 97100 via G. Perlasca n.° 2- Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 12 GEN. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

